

## Foglio Informativo SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

[www.lavalsabbina.it](http://www.lavalsabbina.it) [info@lavalsabbina.it](mailto:info@lavalsabbina.it)

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

### CHE COSA SONO I SERVIZI ACCESSORI AL CONTO

#### SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

##### Servizi di bonifico e di SEPA Credit Transfer – SCT

##### CARATTERISTICHE Bonifico (Italia ed Estero)

Il servizio consente ad un cliente debitore, definito ordinante, di pagare una somma determinata a favore di un creditore, definito beneficiario, mediante ordine di bonifico disposto presso gli sportelli della banca, ovvero, per gli utilizzatori dei canali virtuali della banca, via internet o via telefono. Le somme necessarie per l'esecuzione del bonifico, di norma, sono addebitate nel conto corrente dell'ordinante, ma possono anche essere consegnate in contanti allo sportello della banca. Il bonifico può essere disposto in via continuativa al fine di effettuare pagamenti periodici nei confronti del medesimo beneficiario.

##### SEPA Credit transfer – SCT

Il servizio è sostanzialmente analogo al bonifico, intercorre tra banche aderenti al SEPA Credit Transfer e può trattare sia pagamenti singoli che di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il SCT richiede l'indicazione, da parte dell'ordinante alla propria banca, dell'IBAN del creditore e del BIC della banca del beneficiario, fatti salvi diversi accordi tra l'ordinante e la propria banca. IBAN e BIC devono essere utilizzati anche nel caso di operazioni che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale. L'esecuzione di un SCT è basata su di un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell'ordine sino all'accredito sul conto del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA.

##### RISCHI TIPICI

- errore nell'indicazione dei codici identificativi del beneficiario;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del servizio bonifici (commissioni e spese);
- rischio cambio per i bonifici eseguiti in valuta diversa dall'euro.

##### Servizio di pagamenti vari

##### CARATTERISTICHE

Il servizio consente al cliente di effettuare, mediante addebito in conto ovvero anche per cassa mediante contanti, il pagamento di:

- imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23;
- imposte iscritte a ruolo con la procedura RAV (Riscossione Mediante Avviso);
- bollettini relativi a contribuzioni previdenziali;
- bollettini ICI relativi a Comuni con i quali la Banca ha sottoscritto apposita convenzione;
- utenze di acqua, luce, gas, telefono relative ad enti erogatori con i quali la Banca ha sottoscritto apposita convenzione.
- avvisi di scadenza Ri.Ba.;
- bollettini Freccia;
- ricariche telefoniche relative a enti gestori di telefonia con la Banca ha sottoscritto apposita convenzione;
- canone RAI;
- bollo auto.

A fronte del pagamento la Banca provvede a rilasciare la relativa quietanza in conformità alle caratteristiche specifiche del documento utilizzato per il pagamento stesso.

## **RISCHI TIPICI**

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del servizio (commissioni e spese)
- Mancata accettazione dell'operazione da parte del creditore, o applicazione di penali, a causa di pagamento oltre la scadenza.
- Rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera
- F23 - F24: errata indicazione codice tributo e codice fiscale

## **Servizio di incasso (RID, MAV, Freccia, SEPA Direct Debit - SDD)**

### **CARATTERISTICHE**

Il servizio consente al cliente creditore di incassare i propri crediti verso terzi, ed al cliente debitore di effettuare il pagamento dei propri debiti, tramite i servizi:

- M.AV
- Bollettino Freccia

MAV: Per incasso MAV (Pagamento Mediante Avviso) s'intende la procedura con la quale un creditore incarica la propria banca di inviare ad un suo debitore un avviso di pagamento (tipo bollettino), di accreditare nel conto corrente il pagamento effettuato dal debitore, presso la stessa banca od altra banca o le Poste, e di produrre un rendiconto del pagamento ricevuto.

BOLLETTINO FRECCIA: E' un servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi portello bancario. Il servizio è simile al MAV, ma a differenza del MAV il servizio prevede che sia il creditore a predisporre, stampare e spedire il bollettino al debitore. Il presupposto di questo bollettino è che i dati siano codificati con premarcatura in "OCRB" o "bar-code PDF 417", oltre a essere chiaramente leggibili. A differenza dal MAV, nel servizio di bollettino bancario è il creditore a curare la gestione del proprio archivio (pagati, impagati). Il ruolo della banca è limitato all'esecuzione dell'ordine di pagamento da parte del debitore e/o all'accredito sul conto del cliente.

### **RISCHI: TIPICI**

- errore nell'indicazione dei codici identificativi del debitore;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del servizio d'incasso (commissioni e spese dei servizi);
- rischio cambio per gli incassi eseguiti in valuta diversa dall'euro.
- Mav e Bollettino freccia: mancato rispetto della scadenza da parte del debitore

<b>PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE</b>
-----------------------------------------

<b>SERVIZI DI PAGAMENTO</b>
-----------------------------

### **Carta di debito:**

- Commissione per prelievo di contante su A.T.M. di altra Banca non in Euro: servizio non previsto
- Commissione per operazioni su P.O.S.: nessuna
- Commissione per utilizzo servizio Fastpay: nessuna
- Commissione per il blocco/sblocco della carta a seguito di denuncia (anche tramite la Centrale di Allarme) di smarrimento/sottrazione e/o utilizzo irregolare: nessuna

### **Assegni**

- rilascio carnet assegni non trasferibili: servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente
- rilascio carnet assegni liberi (n° 10 assegni): servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente

### **Assegni d'Istituto:**

- Inoltro messaggio di impagato: € 15,00
- Richiesta materialità assegni troncati: servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente

### **Assegni negoziati altre Banche:**

- Inoltro richiesta di richiamo: € 25,00
- Lavorazione assegni insoluti: € 10,00 (più spese reclamate)

### **Addebito assegno emesso in altra divisa**

servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente

#### **Negoziazione s.b.f. Assegni e traveller's cheques in divisa**

- Cambio: in base alla quotazione praticabile all'atto dell'operazione
- Commissione di intervento: 0,15% con un minimo di € 4,00
- Spese: € 12,00
- Richiesta esito assegno: € 25,00 + spese B.E

#### **Negoziazione s.b.f. Assegni in euro conto estero e traveller's cheques in euro**

- Commissione di intervento: 0,15% con un minimo di € 4,00
- Spese: € 12,00

#### **Utenze**

Commissioni per il pagamento allo sportello con addebito in conto di bollettini Telecom, Enel, Eni, Acea, RAV, Bollettini Bancari e Bollettini Postali\*: gratuita

Commissioni per il pagamento allo sportello con addebito in conto di altre utenze: gratuita

Commissioni per il pagamento canone Rai con Valsabbina Online: servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente

Commissioni per il pagamento Bollettini postali con Valsabbina Online: servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente

\*in aggiunta alle commissioni reclamate da BancoPosta; per ulteriori informazioni consultare i Fogli Informativi di Poste Italiane S.p.a.

#### **Pagamenti ricorrenti:**

- addebito deleghe fiscali: gratuito
- addebito MAV: gratuito

#### **Ordini ripetitivi:**

- su Istituto: € 0
- su Istituto giroconto: € 0
- su altro Istituto: € 0

#### **Altre spese bonifici SCT**

- Recall: € 15,00
- Reject: € 3,00
- Return: € 3,00

#### **Bonifici Esteri**

##### **in partenza (NON SCT)**

servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente

##### **in arrivo (NON SCT)**

- Spese per bonifici domiciliati sul nostro Istituto: € 6,50
- Spese per bonifici domiciliati su altro Istituto: € 25,00
- Cambio: in base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione
- Commissione di intervento: 0,15% con un minimo di € 4,00

### **VALUTE E DISPONIBILITA'**

#### **VERSAMENTI**

##### **(giorni lavorativi successivi al giorno di versamento)**

assegni esteri in Euro su banche italiane:

##### **gg valuta/ gg disponibilità**

4 GG LAVORATIVI / 8 GG LAVORATIVI

assegni esteri in Euro su banche estere:

15 GG LAVORATIVI / 30 GG LAVORATIVI

assegni in divisa su banca estera con valuta del Paese emittente: 15 GG LAVORATIVI / 30 GG LAVORATIVI

assegni in divisa su banca estera con valuta diversa dalla valuta del Paese: 15 GG LAVORATIVI / 30 GG LAVORATIVI

Negoziazione s.b.f. Assegni e traveller's cheques in divisa:

DATA NEGOZIAZIONE + 15 GG LAVORATIVI / 30 GG LAV.

Negoziazione s.b.f. Assegni e traveller's cheques in euro:  
DATA NEGOZIAZIONE + 15 GG LAVORATIVI / 30 GG LAV.

### Assegni impagati

Valuta impagato assegno negoziato in check:	DATA REGOLAMENTO STANZA
Valuta riaccredito assegno negoziato in check:	DATA REG. STANZA + 3 GIORNI LAVORATIVI
Valuta impagato assegno negoziato in stanza Milano/Roma:	VALUTA VERSAMENTO
Valuta riaccredito assegno negoziato in stanza Milano/Roma:	DATA REG. STANZA + 1 GG LAVORATIVO

### BONIFICI DISPOSTI

#### Bonifici PSD

Valuta di addebito all'ordinante	DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento bonifici su Banca Valsabbina	DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento bonifici su altra Banca	1 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE

#### Bonifici non PSD

Valuta di addebito all'ordinante	DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento	1 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE

### BONIFICI RICEVUTI

#### Bonifici PSD

Valuta di accredito	DATA REGOLAMENTO
---------------------	------------------

#### Bonifici non PSD

Valuta di accredito	2 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI REGOLAMENTO
---------------------	---------------------------------------------------------

### PRELIEVI

- |                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Valuta prelevamento contante allo sportello | data operazione |
| ▪ Valuta prelevamento a mezzo ATM             | data prelievo   |

### ALTRO

- |                                                                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ▪ Spese per recupero imposta bollo mensile per invio estratto conto:<br>la banca applica l'imposta di bollo pro tempore vigente |                         |
| ▪ Spese produzione documento di sintesi periodico                                                                               | gratuito                |
| ▪ Invio comunicazioni periodiche ad eventuali garanti                                                                           | 0,80 € cad.             |
| ▪ Spese informativa pre-contrattuale                                                                                            | nessuna                 |
| ▪ domiciliazione in filiale della corrispondenza                                                                                | 0,25 € (per documento)* |

\* Non applicata ai documenti previsti dalla normativa PSD

### Termini di non stornabilità:

(calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento dei titoli)

- |                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ assegni bancari del ns. Istituto tratti sulla stessa dipendenza accreditante                           | 1 giorno  |
| ▪ assegni bancari del ns. Istituto tratti su altra dipendenza                                            | 6 giorni  |
| ▪ assegni circolari o bancari di altre banche su piazza, fuori piazza<br>e titoli postali standardizzati | 15 giorni |

**RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE**

Il Consumatore ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura dandone comunicazione scritta alla Banca con raccomandata con avviso di ritorno o PEC e con il preavviso di almeno 20 giorni.

La Banca può recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

- a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
- b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiante e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di due mesi dall'invio della comunicazione di recesso da parte della Banca.
- c) l'accesso al conto di base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
- d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione Europea;
- e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.

In caso di recesso, la Banca comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui alle lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato.

Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.

In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

In deroga a quanto sopra previsto, il Cliente nell'esercitare il diritto di recesso, può comunicare per iscritto alla Banca un termine di preavviso maggiore rispetto a quello sopra indicato, ovvero indicare gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso è divenuto operante; l'esecuzione degli ordini viene effettuato dalla Banca entro i limiti di disponibilità del conto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura definitiva del conto corrente e dei servizi connessi e la Banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l'estinzione del conto. In caso di recesso chiesto dal Cliente, la Banca effettua la chiusura effettiva del conto entro 20 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso di scritturazione a credito e/o a debito e provvede ad estinguere gli eventuali altri rapporti collegati. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso. Se è la Banca a recedere dal contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal Cliente con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Se il conto è chiuso per iniziativa del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal Cliente con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

**RECLAMI**

1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia; ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@lavalsabbina.it) iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
  - 30 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
  - 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
  - 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

**A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI**

A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca;

A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

#### B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca;

B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it))

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

#### C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.

C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## LEGENDA

Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Assegno bancario	Con l'assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare una somma di denaro, a terzi o a sé stesso. Se il cliente desidera avere assegni senza la clausola "non trasferibile" prestampata, deve chiederli espressamente alla banca e pagare l'imposta prevista dalla legge (1,50 € per assegno).
Assegni/effetti sbf	assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Assegni/effetti al dopo incasso	assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso
Richieste di esito	richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso
RiBa	incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore
MAV	incasso di crediti mediante invio al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
Bollettino bancario "Freccia"	servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario
Bonifico	L'operazione con la quale si trasferiscono le somme da un conto corrente ad un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma si chiama ordinante, chi la riceve si chiama beneficiario. Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si chiama giroconto.
Ordinante	Persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di eseguire un bonifico
IBAN	Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente.
Direttiva PSD	La Direttiva PSD si applica ai servizi di pagamento ed incasso che: - sono prestati nella Comunità Europea (i 27 Paesi aderenti più i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein); - sono effettuati in Euro o in una valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area dell'Euro. La Direttiva mira ad assicurare che i pagamenti elettronici trans-frontalieri (in ambito EU) possano diventare sicuri, efficienti e di facile adozione come quelli di ciascun circuito domestico.
UE	Unione Europea
A.T.M. (Automated Teller Machine)	Sportello automatico per prelevare contante (utilizzando la carta di debito o di credito), richiedere informazioni sul conto e ottenere altri servizi.
Sepa	SEPA è un'area nella quale i consumatori, le imprese, e gli operatori economici, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all'interno di un singolo paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e

	<p>doveri. In pratica all'interno di tale area, tutti i pagamenti in Euro diventano "domestici" venendo meno la distinzione con i pagamenti nazionali.</p> <p>Di questa area attualmente fanno parte 32 paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i 17 paesi dell'UE che già hanno adottato l'Euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna);</li> <li>- i restanti 10 paesi dell'UE (Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria);</li> <li>- i 4 paesi (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera) che compongono l'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA);</li> <li>- Principato di Monaco.</li> </ul>
Recall	Richiamo da parte della Banca dell'ordinante per la richiesta di cancellazione di un SCT.
Reject	Rifiuto all'esecuzione dell'addebito a fronte di coordinate IBAN/BIC non valide.
Return	Storno dell'operazione a fronte di richiesta dell'ordinante.



### Direttiva PAD – Payment Account Directive - Terminologia standardizzata europea

La Direttiva 2014/92/UE ha introdotto nuove regole volte a rafforzare la tutela della clientela e la comparabilità dei costi relativi ai conti di pagamento introducendo una terminologia standardizzata a livello europeo.

In attuazione di tale Direttiva, la Banca impiegherà la terminologia standardizzata europea, ove applicabile, nelle informazioni precontrattuali, nelle comunicazioni periodiche, nei contratti e in ogni altra informativa e comunicazione resa alla propria clientela.

A tal fine si riporta di seguito l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale ed oggetto di standardizzazione.

In attesa che la Direttiva venga recepita nelle disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (il cui testo risulta attualmente in fase di consultazione pubblica), si riporta, a fianco di ogni termine standardizzato, la relativa voce contrattuale utilizzata dalla Banca al fine di agevolare la comparazione.

#### Elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale

Nome del servizio	Descrizione del servizio	Voce contrattuale di riferimento
<b>Tenuta del conto</b>	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente	- Spese per l'apertura del conto - Canone annuo - Numero di operazioni incluse nel canone annuo
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente	- Invio estratto conto
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente	<u>Voce non prevista in contratto</u>
<b>Rilascio di una carta di debito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente	- Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale (BANCOMAT® - MAESTRO)
<b>Rilascio di una carta di credito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente	- Canone annuo carta multifunzione - Canone annuo carta di credito
<b>Ricarica carta prepagata</b>	Accreditamento di somme su una carta prepagata	<u>Voce non prevista in contratto</u>
<b>Prelievo di contante</b>	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto	- Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia - Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia
<b>Rilascio moduli di assegni</b>	Rilascio di un carnet di assegni	- Rilascio carnet assegni non trasferibili - Rilascio carnet assegni liberi
<b>Bonifico – SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA	- Bonifico ordinario Italia e UE con addebito in c/c
<b>Bonifico – extra SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA	- Bonifici Esteri
<b>Ordine permanente di bonifico</b>	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente	- Ordini ripetitivi
<b>Addebito diretto</b>	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare	- Domiciliazione utenze - Altre commissioni SDD
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi	- Fidi
<b>Sconfinamento</b>	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")	- Sconfinamenti

